



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 09/07/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO E RELATIVE TARIFFE ANNO 2013

Il giorno 09/07/2013, alle ore 21:01, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, DEL BEN DANIELE, assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI.

Assessori esterni: partecipa LIBERALI MARIO.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

DEL BEN DANIELE
VENGHI CLAUDIO
PIAZZONI DANIELE
ORENI MONICA
CRESPI ALESSANDRO
PARACCHINI CARLO
MORELLI MARCO
VEDOVATI MAURIZIO
BIELLI ORIETTA
RADICI UMBERTO
TOSCANO FRANCO MARIA

Assenti/Assenti giustificati

MARELLI CHIARA
CAPOTI FRANCESCO

Membri ASSEGNATI 13 PRESENTI 11

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sono altresì presenti la responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Giulia Mangiagalli e la responsabile dei Servizi Amministrativi Dott.ssa A. Simonetta Panara;

Alle ore 22.52 il Sindaco – Presidente introduce l'argomento ed il Consigliere Sig. Claudio Venghi illustra la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista al seguente relazione-proposta:

VISTO il D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

RICHIAMATA la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E4/164 del 20.02.1996, ed appurato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la T.O.S.A.P., ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva;

RICHIAMATE, altresì, le sentenze della Corte di Cassazione n. 23244 del 27/10/2006 e n.16914 del 31/07/2007, da cui si evince che, posta la diversa natura giuridica dei proventi in esame, deve ritenersi legittima la pretesa del Comune diretta ad esigere, per l'occupazione della medesima area pubblica, oltre al tributo per l'occupazione del suolo pubblico, anche il canone patrimoniale;

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze n.1/DF, prot.1777 del 20/01/2009 la quale, nel confermare la coesistenza dell'applicazione dei due prelievi, evidenzia tuttavia, che ai sensi del comma 3 dell'art. 63 del D.Lgs n.446 del 1997, dalla misura complessiva della TOSAP, se dovuta, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione;

VERIFICATO che l'entità del canone non ricognitorio deve essere determinata tenendo conto:

- delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze;
- del valore economico della concessione o autorizzazione
- del vantaggio economico ritraibile dalla concessione;

RITENUTO di dover applicare il canone non ricognitorio e di approvare il relativo regolamento;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;

VISTA l'allegato schema di Regolamento per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio composto da nove articoli, oltre agli allegati 1) e 2) relativi, alle tipologie di occupazioni e alle rispettive tariffe, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,

RICHIAMATA la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I*



regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n° 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, pubblicata sulla G.U. del 29-12-2012, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali al 30 giugno 2013, prorogato, peraltro al 30/09/2013 dall'art.10 comma *quater* della legge di conversione n.64/2013 del D.L. 35/2013;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.52 comma 2 D.Lgs 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, si provvederà alla trasmissione telematica del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze atto per la sua pubblicazione sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.74 del 16/12/99 e s.m. e i. ;

VISTO il Regolamento generale delle Entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18/12/2010;

VISTA la deliberazione nr.59 del 30/05/2013 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la bozza di Regolamento per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio composta da nove articoli, oltre agli allegati 1) e 2) relativi, alle tipologie di occupazioni e alle rispettive tariffe;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 e s.m. ed .i., allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi dai Responsabili del Settore Tecnico, Servizi Amministrativi e Finanziario espressi, rispettivamente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n° 267;

Dopo ampia discussione, con l'intervento del Consigliere Sig. Umberto Radici, e risposte da parte del Sindaco – Presidente, come da registrazione audio conservata agli atti;

Alle ore 23.02 essendo presenti e votanti n. 11 Consiglieri comunali;

Con voti:

Favorevoli nr. 7

Astenuti nr. 4 (Orietta Bielli, Franco Maria Toscano, Umberto Radici, Marco Morelli)

DELIBERA

1. Di istituire, per le motivazioni espresse in narrativa, il canone concessorio patrimoniale non ricognitorio;
2. Di approvare il “Regolamento per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio” composto da nove articoli, oltre agli allegati 1) e 2) relativi, alle tipologie di occupazioni e alle rispettive tariffe, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
3. Di trasmettere ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs n. 446/1997, la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva per via telematica, come previsto dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012.

Successivamente, alle ore 23.02, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto,

IL CONSIGLIO COMUNALE


con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti,



DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a set of initials or a name written in cursive.



Comune di Rosate
(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

Approvato con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE n..... del.....



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio, previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

- 1) Le occupazioni permanenti del patrimonio stradale del Comune di Rosate descritte nell'Allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Rosate esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
- 2) Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- 3) Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

- 1) Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

- 1) Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Rosate per ciascun anno solare o frazione di anno di durata dell'occupazione.
- 2) La consistenza (*superficie*) da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali, *se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.*
- 3) Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura);
- 4) In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2) al presente Regolamento, e decorrono dal 1°/01/2013 (*art. 9, comma 5*)
- 5) Le tariffe approvate con il presente Regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

- 6) Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente, nel rispetto di quanto previsto dall'art.63 comma 3° del D.Lgs. 446/97.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

- 1) Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di rilascio del provvedimento/atto di concessione del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
- 2) Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno in corso.
- 3) In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

- 1) In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2) La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
- 3) Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 (venticinque/00) a €500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
 - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 2) In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.
- 3) Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 8 – RIMBORSI

- 1) Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.



ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 2) Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
- 3) Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 (*anno di prima applicazione*) deve avvenire entro il 31/12/2013.
- 4) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, ed in attesa della formale modificazione del Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
- 5) In caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione dei canoni concessori, tutte le attribuzioni e le funzioni relative agli accertamenti, alle liquidazioni, alle applicazioni delle sanzioni nonché alle procedure inerenti le riscossioni coattive sono di spettanza e sono a carico del concessionario medesimo.
- 6) A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013 (*anno di riferimento*).



TIPOLOGIE

1. Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all' erogazione di servizi di qualunque natura

- 1.1 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua;
- 1.2 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di gas;
- 1.3 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica;
- 1.4 Condotture sotterranee e impianti teleriscaldamento;
- 1.5 Condotture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche;
- 1.6 Condotture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili;
- 1.7 Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti;
- 1.8 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- 1.9 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;
- 1.10 Tralicci di elettrodotto

2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa

2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto):

- senza pubblicità
- con pubblicità monofacciale
- con pubblicità bifacciale

2.2 Occupazioni effettuate con preinsegne:

2.3 Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):

- monofacciale
- bifacciale

2.4 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):

- monofacciale
- bifacciale

2.5 Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):

- monofacciale
- bifacciale

2.6 Stendardo pubblicitario su palo luce

ALLEGATO 2
TARIFFE
(per tipologie di concessione)

TIPOLOGIA			
1	Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all' erogazione di servizi di qualunque natura	€	unità
1.1	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua;	1,00	ml
1.2	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di gas	2,00	ml
1.3	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica	2,00	ml
1.4	Condutture sotterranee e impianti teleriscaldamento	2,00	ml
1.5	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche	1,00	ml
1.6	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili	2,00	ml
1.7	Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti	1,00	ml
1.8	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;	20,00	mq
1.9	Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;	10,00	cad
1.10	Tralicci di elettrodotto	300,00	cad
2	Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere		
2.1	Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto):		
	- senza pubblicità	20,00	cad
	- con pubblicità monofacciale	70,00	ml
	- con pubblicità bifacciale	100,00	ml
2.2	Occupazioni effettuate con preinsegne:	35,00	cad
2.3	Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):		
	- monofacciale	70,00	ml
	- bifacciale	100,00	ml
2.4	Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto):		
	- monofacciale	70,00	ml
	- bifacciale	100,00	ml
2.5	Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto):		
	- monofacciale	70,00	ml
	- bifacciale	100,00	ml
2.6	Stendardo pubblicitario su palo luce	100,00	cad



COMUNE DI ROSATE

PROVINCIA DI MILANO

Via Vittorio Veneto n° 2 - WWW.COMUNE.ROSATE.MI.IT - Partita Iva 03602750154 - Cod. Fiscale 82000610152

Il sottoscritto Rag. Claudio Garavaglia, Revisore Unico del Comune di Rosate.

ESAMINATA

La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 09/07/2013 ad per oggetto:
" APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO E RELATIVE TARIFFE ANNO 2013" ;

VISTI

I pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 dai Responsabili del Settore Tecnico Arch. Pietro Codazzi e dell'area Servizi Amministrativa dott.ssa Adele Simonetta Panara;

Il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 dal Responsabile dei Servizi Finanziari dott.ssa Giulia Mangiagalli;

ESPRIME

Parere favorevole ai sensi del comma 1, lettera b) punto 3) dell'art. 239 del TUEL 267/2000 e s.m. e i. come modificato dalla legge 213 del 7-12-2012 a:

1. Approvare l'allegato Regolamento per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio e relative tariffe anno 2013;
2. Demandare ai competenti Uffici comunali l'attivazione di tutti i provvedimenti necessari per dare concreta attuazione alla sopra citata deliberazione.

Rosate, 19/06/2013

IL REVISORE UNICO
Rag. Claudio Garavaglia



Comune di Rosate (Mi)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

DELIBERAZIONE C.C. N° 26 DEL 9/7/2013

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO E RELATIVE TARIFFE ANNO 2013**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li 9 GIU. 2013

I RESPONSABILI DI SETTORE

F.to Dr.ssa A. Simonetta Panara

F.to Arch. Pietro Codazzi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li 9 GIU. 2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Dr.ssa Giulia Mangiagalli

Si esprime parere favorevole alla deliberazione di cui all'oggetto.

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Li 9 GIU. 2013

IL REVISORE DEL CONTO

F.to Rag. Claudio Garavaglia

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 31/7/2013 al 16/8/2013

Rosate, 31/7/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annachiara Affaitati

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 31/7/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annachiara Affaitati

A handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of the Municipal Secretary, Dott.ssa Annachiara Affaitati.